

Legge regionale 04 agosto 1986, n.35

Norme di organizzazione per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private

ARTICOLO 1

(Finalita' ed ambito di applicazione)

1. La presente legge detta norme di organizzazione, ai sensi dell'art. 7 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private, delegate alla Regione ai sensi degli art. 14 e 15 dello stesso decreto.

2. Le funzioni amministrative di cui al primo comma concernono le associazioni, le fondazioni, e le altre istituzioni di carattere privato che operano nelle materie di competenza regionale, di cui all'art. 117 della Costituzione, ed esauriscono le proprie finalita' statutarie nell'ambito della Regione Toscana.

ARTICOLO 2

(Funzioni di competenza regionale)

1. Nei confronti di tutte le istituzioni di cui all'art. 1, secondo comma, la Regione esercita le seguenti funzioni amministrative:

- a) riconoscimento di personalita' giuridica privata, ai sensi dell'art. 12 del codice civile;
- b) approvazione delle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, ai sensi dell'art. 16 del codice civile;
- c) autorizzazione all'acquisto di beni immobili, alla accettazione di donazioni o eredita', al conseguimento di legati, ai sensi dell'art. 17 del codice civile;
- d) dichiarazione di estinzione, ai sensi dell'art. 27 del codice civile;
- e) devoluzione dei beni residuali dalla liquidazione, ai sensi degli artt. 31 e 32 del codice civile;

2. Nei confronti delle sole fondazioni la Regione esercita inoltre le seguenti ulteriori funzioni amministrative:

- a) controllo e vigilanza sull'amministrazione, ai sensi dell'art. 25 del codice civile;
- b) coordinamento dell'attivita' di piu' fondazioni, ai sensi dell'art. 26 del codice civile;
- c) unificazione dell'amministrazione di piu' fondazioni, ai sensi dell'art. 26 del codice civile;
- d) trasformazione delle fondazioni, ai sensi dell'art. 28 del codice civile.

ARTICOLO 3

(Competenza sui provvedimenti)

1. Ai sensi dell'art. 3, lett. c), della LR n. 46 del 22/7/1978 e della LR n. 32 dell'11/3/1981, i provvedimenti inerenti all'esercizio delle funzioni di cui all'art. 2 sono adottati dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto.

2. Gli atti di cui al precedente comma, ove concernenti le funzioni di cui alle lettere d) ed e) del primo comma dell'art. 2 ed alle lettere c) e d) del secondo comma dello stesso art. 2, sono soggetti ad approvazione del Consiglio regionale. A tal fine essi sono preventivamente comunicati al Consiglio regionale e si intendono approvati qualora non ne venga richiesta l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio entro trenta giorni dal ricevimento. Nel caso di richiesta di iscrizione all'ordine del giorno, il Consiglio assume la competenza a deliberare il provvedimento, altrimenti si procede ai sensi del primo comma.

3. Il diniego del riconoscimento di personalita' giuridica, nonche' il diniego dell'approvazione e della autorizzazione di cui rispettivamente alla lett. b) ed alla lett. c) del primo comma dell'art. 2 sono espressi dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto motivato, sentita la Giunta regionale.

ARTICOLO 4

(Modalita' per la richiesta di riconoscimento)

La domanda con la quale si richiede il riconoscimento di una persona giuridica privata deve essere sottoscritta dal rappresentante legale della istituzione interessata ed indirizzata al Presidente della Giunta regionale.

Alla domanda devono essere allegati:

- a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) relazione sullo stato patrimoniale e finanziario corredata da idonea documentazione;
- c) indicazione nominativa delle persone preposte alle cariche sociali ed inoltre, per le associazioni, indicazione della consistenza associativa;
- d) relazione sulla attivita' eventualmente gia' svolta in precedenza e su quella che l'istituzione intende svolgere;
- e) ogni altra documentazione utile a dimostrare piu' compiutamente lo scopo dell'istituzione ed i mezzi patrimoniali per provvedervi.

L'atto costitutivo e lo statuto devono essere conformi a quanto stabilito dal codice civile in materia di persone giuridiche ed idonei ad assicurare il buon funzionamento e la corretta gestione amministrativa dell'istituzione.

La Regione valuta l'opportunità del riconoscimento in relazione allo scopo, agli elementi patrimoniali e personali, ed alle caratteristiche complessive dell'istituzione, tenuto conto del campo di attività nel quale essa opera, e con particolare riferimento alla congruità del patrimonio rispetto allo scopo. Il riconoscimento delle fondazioni può essere disposto dalla Regione anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, delle disposizioni di attuazione del codice civile, con le modalità di cui all'art. 3 delle stesse disposizioni di attuazione.

ARTICOLO 5

(Modifiche per la richiesta di approvazione di modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto)

1. La domanda con la quale si richiede l'approvazione di modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto deve essere redatta con le modalità di cui all'art. 4 primo comma, e trasmessa alla Regione entro trenta giorni dalla deliberazione di tali modifiche da parte dell'organo competente della persona giuridica.

2. Alla domanda deve essere allegato:

- a) copia autentica della deliberazione di modifica, dalla quale risulti che la deliberazione stessa è stata assunta nel rispetto di quanto previsto dall'art. 21, secondo comma, del codice civile;
- b) certificato attestante l'avvenuta registrazione della persona giuridica, ai sensi dell'art. 33 del codice civile.

ARTICOLO 6

(Modalità per la richiesta di autorizzazione all'acquisto di beni immobili, alla accettazione di donazioni, eredità o legati)

1. La domanda con la quale si richiede l'autorizzazione all'acquisto di beni immobili, alla accettazione di donazioni, eredità o legati, redatta con le modalità di cui all'art. 4, primo comma, deve avere in allegato:

- a) copia autentica della deliberazione di acquisto o accettazione adottata dalla persona giuridica;
- b) copia autentica dell'atto di donazione o del verbale di pubblicazione del testamento, nei rispettivi casi;
- c) documentata descrizione dello stato patrimoniale della persona giuridica, dell'entità, condizioni e opportunità dell'acquisto, nonché della destinazione dei beni;
- d) certificato attestante l'avvenuta registrazione della persona giuridica, ai sensi dell'art. 33 del codice civile.

2. Per il rilascio dell'autorizzazione la Regione, ai sensi

dell'art. 5 secondo comma, delle disposizioni di attuazione del codice civile, raccoglie le opportune informazioni e sente, quando trattasi di atti di ultima volonta', coloro ai quali per successione sarebbero devoluti i beni lasciati alla persona giuridica.

ARTICOLO 7

(Modalita' per l'estinzione delle persone giuridiche e per la devoluzione dei beni residuati)

1. L'istanza con la quale si richiede la dichiarazione di estinzione di una persona giuridica, indirizzata al Presidente della Giunta regionale da parte di qualunque interessato, deve indicare l'esistenza delle cause di estinzione di cui all'art. 27 del codice civile.

2. Ai sensi del terzo comma dello stesso art. 27 del codice civile, l'estinzione puo' essere dichiarata dalla Regione anche d'ufficio.

3. Contestualmente alla dichiarazione di estinzione la Regione dispone in ordine alla liquidazione del patrimonio, ai sensi dell'art. 30 del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione.

4. La Regione dispone altresì sulla devoluzione dei beni residuali, ai sensi degli articoli 31 e 32 del codice civile.

ARTICOLO 8

(Modalita' per il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni)

1. La Regione esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni, per quanto attiene alle competenze ad essa delegate, secondo quanto disposto dall'art. 25 del codice civile.

2. A tal fine le fondazioni inviano annualmente alla Regione, immediatamente dopo l'approvazione, copia dei bilanci preventivi e consuntivi nonche' l'aggiornamento dello stato patrimoniale corredati da una dettagliata relazione sull'attivita' svolta e su quella che intendono svolgere.

3. Le fondazioni sono tenute a trasmettere inoltre alla regione ogni notizia o documento che venga loro richiesto al fine dell'esercizio delle funzioni di cui al primo comma.

ARTICOLO 9

(Coordinamento, unificazione, trasformazione delle fondazioni)

1. La Regione puo' disporre il coordinamento dell'attivita' di piu' fondazioni o l'unificazione della loro amministrazione

nonche' la trasformazione delle fondazioni, ai sensi rispettivamente degli articoli 26 e 28 del codice civile, sentiti i legali rappresentanti e gli amministratori delle fondazioni interessate.

2. La Regione promuove inoltre la collaborazione tra le persone giuridiche di diritto privato e le persone giuridiche pubbliche per il perseguimento di finalita' di comune interesse.

ARTICOLO 10

(Pubblicita' degli atti)

1. L'art. 3, primo comma, n. 3 lett. b) della LR 23/1/1981, n. 12 "Norme per la pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana", e' cosi' modificato:

"concessione e revoca del riconoscimento, estinzione delle persone giuridiche private nonche' trasformazione delle fondazioni".

ARTICOLO 11

(Comunicazione degli atti)

1. I decreti adottati in applicazione della presente legge e dei quali non e' prevista la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi del precedente articolo 10, sono comunicati ai legali rappresentanti dell'istituzione interessata nonche' al presidente del Tribunale nei casi previsti dal codice civile e dalle relative disposizioni di attuazione.

ARTICOLO 12

(Abrogazione e modifica degli articoli 10 e 11 della LR 30 maggio 1978, n. 35)

1. Gli articoli 14/bis, 14/ter e 15/bis della LR 7 aprile 1976, n. 15, introdotti rispettivamente dagli articoli 10 e 11 della LR 30 maggio 1978, n. 35 sono abrogati e sostituiti dal seguente articolo:

"Art. 14/bis

(Delega delle funzioni concernenti le fondazioni che operano in materia di beneficenza pubblica)

Le funzioni di controllo sull'amministrazione delle fondazioni, di cui all'art. 25 del codice civile, e di coordinamento dell'attivita' di piu' fondazioni, di cui all'art. 26 del codice civile, che concernono fondazioni che operano in materia di beneficenza pubblica, di cui all'art. 22 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, sono sub - delegate ai Comuni in cui le suddette fondazioni hanno sede legale.

Gli enti delegati si attengono agli indirizzi stabiliti dall'art. 13.

La Regione individua le fondazioni di cui al primo comma e ne da comunicazione ai Comuni interessati."